



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 29 marzo 2023

composta dai magistrati:

Maria Elisabetta LOCCI	Presidente
Elena BRANDOLINI	Consigliere
Amedeo BIANCHI	Consigliere
Giovanni DALLA PRIA	Primo Referendario
Paola CECCONI	Referendario
Fedor MELATTI	Referendario
Daniela D'AMARO	Referendario relatore
Chiara BASSOLINO	Referendario
Emanuele MIO	Referendario

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite nn. 2 del 3 luglio 2003 e 1 del 17 dicembre 2004, nonché con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (TUEL);

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, così come introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. e) del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge n. 213 del 7 dicembre 2012;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Bilancio di previsione 2020/22, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 8/SEZAUT/2020/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2020, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 7/SEZAUT/2021/INPR;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 43/2021/INPR, con la quale è stato disposto il controllo del Rendiconto 2020 contestualmente al Bilancio di previsione 2020-2022;

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 8/2023 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il Relatore, Referendario Daniela D'Amaro;

FATTO E DIRITTO

Com'è noto, la legge 5 giugno 2003, n. 131, contenente "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3", ha introdotto in maniera innovativa nell'ordinamento forme di controllo cd. "collaborativo" da parte della Corte dei conti nei confronti di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, finalizzate alla verifica del rispetto degli equilibri di bilancio da parte delle Autonomie territoriali, in relazione ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.

La legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), ha poi previsto, per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, l'obbligo di trasmissione alle competenti Sezioni regionali di controllo di una relazione sul bilancio di previsione e sul rendiconto dell'esercizio di competenza, sulla base di criteri e linee guida definiti dalla Corte dei conti. Nelle previsioni del legislatore, tale adempimento deve dare conto, in particolare, del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno (ora riferibili ai saldi di finanza pubblica) e dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, ultimo comma, della Costituzione, nonché di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria, in ordine alle quali l'amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall'organo di revisione.

Chiamata a pronunciarsi su dette disposizioni, la Corte costituzionale ha affermato che tale forma di controllo esterno fosse "ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità", concorrendo "alla formazione di una visione unitaria della finanza pubblica, ai fini della tutela dell'equilibrio finanziario e di osservanza del patto di stabilità interno" (sentenza n. 179 del 2007) ritenendo, altresì, che tale nuova attribuzione trovasse diretto fondamento nell'art. 100 Cost.; quest'ultima disposizione assegna alla Corte dei conti il

controllo successivo sulla gestione del bilancio, come controllo esterno ed imparziale, dovendosi quindi intendere il controllo “sulla gestione del bilancio dello Stato”, ivi previsto, come oggi esteso ai bilanci di tutti gli enti pubblici che costituiscono, nel loro insieme, la finanza pubblica allargata.

Con il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, i controlli sui bilanci hanno assunto caratteri cogenti nei confronti dei destinatari, prevedendosi, nell'ambito delle verifiche di cui alla citata legge 266/2005, la possibilità di accertamento, da parte delle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno (oggi peraltro superato dalla nuova regola contabile dell'equilibrio, di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, e s.m.i.); si è poi statuito l'obbligo per le amministrazioni interessate di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio, oggi previsto per gli enti locali dall'art. 148 bis del D. lgs. 267/2000.

La *ratio* che ha caratterizzato questa evoluzione va rinvenuta nella finalità di prevenire o contrastare gestioni contabili non corrette, suscettibili di alterare l'equilibrio del bilancio di cui al novellato art. 81 della Costituzione, riverberandosi tali disfunzioni sul conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, con possibile vanificazione della funzione di coordinamento dello Stato, volta al rispetto degli obblighi euro - unitari (cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 40 del 2014). Ne consegue che tale tipo di controllo è esercitato nell'interesse dello Stato per finalità che riguardano la finanza pubblica nel suo complesso, per cui il potere conferito alla Corte dei conti di adottare misure interdittive per l'ente appare anch'esso strumentale al rispetto degli obblighi che lo Stato medesimo ha assunto nei confronti dell'Unione europea, in ordine alle politiche di bilancio.

Posto che, peraltro, non sono mai state abrogate le disposizioni contenute nelle citate leggi n. 131/2003 e n. 266/2005, coesiste ad oggi una duplice finalità del controllo finanziario sugli enti locali: da un lato, esso è diretto a rappresentare agli organi elettivi degli enti controllati la reale situazione finanziaria o le gravi irregolarità riscontrate nella gestione dell'ente, in modo tale che gli stessi possano responsabilmente assumere le misure correttive che ritengano più opportune; dall'altro, a fronte di irregolarità capaci di compromettere la stabilità finanziaria dell'ente soggetto a controllo, esso può condurre ai descritti esiti cogenti, al fine di preservare le risorse pubbliche, la cui gestione è demandata all'ente assoggettato a controllo.

In tale contesto si inserisce peraltro la riforma operata dal D. lgs.118/2011 che, in adempimento della delega contenuta nella legge 5 maggio 2009, n. 42, di attuazione del federalismo fiscale (art. 119 della Costituzione), ha intrapreso il processo di armonizzazione dei sistemi contabili degli enti territoriali e dei loro organismi partecipati, in quanto dalla leggibilità e confrontabilità dei bilanci pubblici dipende la corretta valutazione degli andamenti della finanza territoriale, i cui esiti si riflettono sui conti pubblici nazionali nei termini già descritti.

In ragione delle considerazioni che precedono, vanno altresì richiamate le linee guida della

Sezione delle autonomie (già citate nel preambolo: ci si riferisce, in particolare, alle linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2020, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 7/SEZAUT/2021/INPR), ove si è sottolineata l'opportunità di proseguire nel monitoraggio degli istituti più rilevanti del sistema armonizzato, focalizzando l'attenzione su specifici profili gestionali, indicativi della capacità di perseguire quella effettiva stabilità di medio-lungo termine. Pertanto, in continuità con il percorso già intrapreso per il passato ed in conformità alla ormai consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, anche per gli esercizi in esame il questionario ha privilegiato l'analisi degli aspetti principali della gestione, ossia: gestione finanziaria, risultato di amministrazione, indebitamento.

Secondo la giurisprudenza (cfr. Corte cost., sentenza n. 40/2014), il controllo ex art. 148 bis D. lgs. 267/2000 ha natura preventiva ed è segnatamente preordinato al riscontro di ogni disfunzione contabile che si appalesi dalla "strumentazione" economico-finanziaria ("irregolarità suscettibili di pregiudicare anche in prospettiva gli equilibri economico-finanziari degli enti", ex art. 148 bis, comma 1 del TUEL). Siffatto controllo riguarda, tra l'altro, la "violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria" (art. 148 bis, comma 3, primo periodo, D. lgs. 267/2000). L'accertamento di detta violazione non determina immediati provvedimenti interdittivi da parte della Corte dei conti. Infatti, l'interdizione consegue a fattispecie diverse da quella indicata, preclusive dell'"attuazione dei programmi di spesa" (art. 148 bis, comma 3, terzo periodo del TUEL), per "la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria". Più specificamente, queste ultime alterano in concreto il bene giuridico dell'equilibrio economico-finanziario dell'ente locale, producendone una lesione effettiva. Al contrario, nelle prime ("violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria") il suddetto bene giuridico è soltanto minacciato. Rafforza tale distinzione la richiamata previsione normativa per cui le irregolarità siano suscettibili "anche in prospettiva" (art. 148 bis, comma 1, del TUEL) di pregiudicare gli equilibri economico-finanziari. La presunzione legale di pericolo, nei termini suddetti, comporta la verifica degli eventuali conseguenti effetti dannosi per l'equilibrio economico-finanziario dell'ente locale: essi non ricorrono ove lo scrutinio delle misure correttive operate dall'ente locale rilevi l'idoneità/efficacia in concreto delle stesse, perché ascrivibile a profili di attendibilità, affidabilità, serietà e congruenza.

Con riferimento ai precedenti esercizi finanziari inerenti al Comune di Badia Polesine, la Sezione nell'ultima deliberazione, relativa al Bilancio di previsione 2019-2021 e al Rendiconto 2019 (deliberazione n.178/PRSP/2022):

- riscontrava, in relazione all'evoluzione del FCDE e nei termini di parte motiva (punto 2.1), discordanze ed incongruenze tra i dati presenti in BDAP con quelli riportati nel prospetto sull'andamento delle riscossioni nel questionario e con quelli presenti nella relazione dell'Organo di revisione; raccomandava un'attenta, scrupolosa e costante vigilanza sugli andamenti della riscossione delle entrate, al fine di garantire adeguatamente la permanenza degli equilibri di bilancio, richiamando l'attenzione dell'Ente sulla necessità di determinare correttamente, sulla base di puntuali ed analitiche verifiche contabili, il FCDE sin dalla fase di predisposizione del Bilancio di previsione;
- riscontrava, nei termini di cui in parte motiva (punto 2.2), criticità in relazione alla quota accantonata nel risultato di amministrazione, in particolare il mancato accantonamento

per i rinnovi contrattuali relativamente al triennio 2019-2021; richiamava l'Ente, ove non avesse già provveduto, ad agire in conformità a quanto stabilito dalla legge di bilancio 2019, art. 1, commi 438 e 440;

- riscontrava, nei termini di cui in parte motiva (punto 2.3), il permanere della già rilevata criticità della sofferenza diffusa nella capacità di riscossione, sia generalizzata in conto residui, che in conto competenza, sia in relazione al recupero dell'evasione tributaria, raccomandando a tutti gli organi preposti, sia politici che tecnici, ciascuno per quanto di propria competenza, di porre in essere le conseguenti azioni, anche in vista della adozione di misure di cautela ulteriori, che dovessero rendersi necessarie per la salvaguardia degli equilibri di bilancio;

- riscontrava il reiterato utilizzo dell'istituto delle anticipazioni di tesoreria e la mancata valorizzazione della cassa vincolata, raccomandando quindi, a tutti gli organi preposti, sia politici che tecnici, ciascuno per quanto di propria competenza, di intraprendere le conseguenti azioni e di vigilare sull'andamento delle rilevate criticità, in vista anche dell'adozione di misure di cautela ulteriori, che dovessero rendersi necessarie per la salvaguardia degli equilibri di bilancio e richiamando al rispetto delle principali previsioni normative attinenti ai vincoli di cassa ed alla loro contabilizzazione;

- rilevava che, anche per l'esercizio finanziario 2019, l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti era positivo (+6,38 gg), raccomandando all'Ente di intraprendere ogni utile azione, al fine di rendere effettivo il rispetto delle tempistiche di legge per il pagamento dei creditori, anche in relazione all'obbligo previsto dall'art. 183, comma 8, TUEL, nonché alla possibile esposizione dell'ente alle conseguenze risarcitorie;

- rilevava, anche per l'esercizio finanziario 2019, lo sforamento del parametro di deficitarietà strutturale P4, indicatore 10.3, relativo alla sostenibilità dei debiti finanziari (che si attestava al 20,64%, su una soglia del 16%), nonché l'esistenza di derivati con flussi negativi non trascurabili; prendeva atto delle iniziative intraprese dall'Ente per salvaguardare il Bilancio e reiterava la raccomandazione, già formulata in relazione ai precedenti controlli finanziari, di monitorare con grande attenzione l'andamento dei rischi, con effetti a carico di esercizi futuri, conseguenti alla aleatorietà di operazioni finanziarie strutturate con contratti derivati, richiamando l'Ente sulla necessità di intraprendere ogni utile sforzo per riportare il parametro di deficitarietà alle soglie di legge e di intraprendere ogni utile azione correttiva per rendere concretamente attendibili e precisi i software applicativi in uso;

- rilevava la presenza di un Organismo partecipato direttamente, che aveva chiuso l'esercizio 2019 in passivo e che aveva maturato, al 31/12/2019, un consistente indebitamento; raccomandava all'Ente di monitorare attentamente l'evolversi della situazione e di intraprendere ogni utile azione per salvaguardare gli equilibri strutturali di bilancio, anche provvedendo ai necessari accantonamenti, al fine di fronteggiare l'emersione di eventuali passività potenziali connesse alla qualità di socio.

A seguito dell'esame dei questionari/relazioni dell'Organo di revisione sul Bilancio di previsione 2020-2022 e sul Rendiconto relativo all'esercizio 2020, nonché degli schemi di Bilancio presenti nella Banca dati delle Amministrazioni pubbliche (BDAP), è emersa la situazione di seguito rappresentata.

EQUILIBRI DI BILANCIO

La costruzione degli equilibri nel Bilancio di previsione 2020-2022 rispetta a preventivo quanto stabilito dal D. lgs. 118/2011 e dall'art. 162, comma 6, del TUEL.

Nello schema di bilancio non è stato valorizzato il FPV: la previsione relativa a quest'ultimo, nei tre esercizi considerati, è pari a zero, sia in entrata che in uscita. Il valore del fondo stesso nel rendiconto 2020 è tuttavia positivo.

Si raccomanda di valorizzare il FPV anche nel Bilancio di previsione: si richiama a tale proposito la delibera di questa Sezione n. 153/2023/PRSE.

	Rendiconto 2020
O1) Risultato di competenza di parte Corrente ¹	705.148,88
O2) Equilibrio di bilancio di parte corrente	146.380,88
O3) Equilibrio complessivo di parte corrente	-351.538,80
Z1) Risultato di competenza di parte Capitale	127.946,86
Z2) Equilibrio di bilancio di parte capitale	127.946,86
Z3) Equilibrio complessivo di parte capitale	127.946,86
W1) Risultato di competenza	833.095,74
W2) Equilibrio di bilancio	274.327,74
W3) Equilibrio complessivo	-223.591,94
<i>Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali</i>	-351.538,80

L'Ente rispetta il saldo obiettivo di finanza pubblica; tuttavia, l'equilibrio complessivo di parte corrente (O3) risulta negativo e pari a euro -351.538,80. L'Ente, inoltre, ha conseguito l'equilibrio di Bilancio (W2), ma l'equilibrio complessivo (W3) registra un saldo negativo per euro -223.591,94,

Nel corso dell'esercizio 2020, infine, l'Ente non ha applicato l'avanzo di amministrazione.

Si invita l'Ente a porre in essere un bilanciamento delle gestioni, che consenta di perseguire, oltre all'equilibrio finale, anche gli equilibri intermedi.

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

		Rendiconto 2020
Fondo cassa al 31/12/es. n	(+)	456.740,38
Totale residui attivi	(+)	3.709.644,32
Totale residui passivi	(-)	2.108.030,19
FPV in spesa di parte corrente	(-)	164.215,27
FPV in spesa di parte capitale	(-)	421.121,53
FPV in spesa per attività finanziarie	(-)	
Risultato contabile di amministrazione	(=)	1.473.017,71
Totale accantonamenti	(-)	1.220.442,66

<i>di cui: FCDE</i>		1.164.312,26
<i>di cui: Fondo anticipazioni di liquidità</i>		
<i>di cui: Fondo contenzioso</i>		15.000,00
<i>di cui: Fondo perdite partecipate</i>		
<i>di cui: Altri accantonamenti</i>		41.130,40
Totale parte vincolata	(-)	67.730,83
Totale parte destinata agli investimenti	(-)	184.844,22
Totale parte libera (avanzo)	(-)	0,00

Il risultato di amministrazione risulta in crescita rispetto all'esercizio 2019, registrando un'inversione di tendenza rispetto all'annualità precedente.

La quota disponibile è tuttavia pari a euro 0,00.

Il fondo crediti dubbia esigibilità al 31/12 è pari a 1.164.312,26 e l'Organo di revisione dichiara, al punto 4.1 del questionario, di averne verificato la regolarità del calcolo.

Si rileva un incremento importante nell'accantonamento del FCDE nel 2020 rispetto al 2019, annualità durante la quale l'Ente aveva accantonato un importo pari ad euro 109.094,58, a fronte di un ammontare di residui totali al 31/12/19, superiore a quello registrato al 31/12/2020.

Tuttavia, circa il 90% dell'accantonamento al FCDE risulta riferito ad accantonamenti riguardanti la tassa sui rifiuti (euro 1.050.375,65), mentre per alcune tipologie di entrate (in particolare "l'imposta comunale sulla pubblicità") l'Ente non ha accantonato somme al predetto fondo, motivando con "servizio in concessione". Si rileva anche una assenza di accantonamento FCDE da sanzioni per violazione del codice della strada. Al riguardo, si ricorda quanto previsto dal principio contabile 3.3, di cui all'Allegato A/2 al D. lgs. 118/11 "Il fondo crediti di dubbia esigibilità è accantonato dall'ente beneficiario finale".

Alla richiesta di chiarimenti sulle modalità di calcolo del fondo l'Ente, con nota del 27/03/2023, ha fornito la seguente risposta: "In fase di predisposizione del rendiconto 2020 si è provveduto alla verifica della congruità del FCDE ed in sede di rendiconto è stata accantonata la somma di €. 1.164.312,26.

Le nuove risultanze sono intervenute a seguito delle osservazioni dell'organo di revisione, in corso d'esercizio 2020, individuate analizzando ulteriori situazioni creditorie con conseguente adeguamento del FCDE in corso d'esercizio.

Nella medesima circostanza si è provveduto con l'opportuno aggiornamento del software gestionale al fine della corretta base del calcolo del fondo stesso, come evidenziato dall'organo di revisione".

Inoltre, pur avendo l'Organo di revisione dichiarato nel questionario che "i crediti riconosciuti formalmente come assolutamente inesigibili o insussistenti per l'avvenuta legale estinzione (prescrizione) o per indebitato o erroneo accertamento del credito sono stati definitivamente eliminati dalle scritture e dai documenti di bilancio", non è stato conseguentemente ridotto il FCDE per lo stesso importo dei crediti eliminati dalle scritture contabili.

Si raccomanda pertanto di assicurare una corretta quantificazione del predetto fondo.

Fondo contenzioso: risulta valorizzato per euro 15.000,00; il revisore dichiara che è stato determinato secondo le modalità previste dal principio applicato alla contabilità finanziaria e a quanto previsto dall'OIC 31 per la definizione della gradualità del rischio. Si segnala che al 31/12/2019 l'ammontare del fondo accantonato da prospetti BDAP è pari ad euro 51.000,00 euro, mentre nel medesimo prospetto BDAP al 01/01/2020 il fondo è pari a 15.000,00. La differenza tra i due valori, pari ad euro 36.000,00 è stata accantonata nella voce "altri accantonamenti" come "Accantonamento per rischi da finanza derivata".

Altri accantonamenti: sono stati effettuati accantonamenti per euro 41.130,40, suddivisi in accantonamenti per rischi da finanza derivata per euro 36.000,00 e in accantonamenti per trattamento di fine mandato del sindaco, per euro 5.130,40.

CAPACITÀ DI RISCOSSIONE

La capacità di riscossione dell'Ente si manifesta con particolare riferimento ai seguenti dati:

RENDICONTO 2020			
Titoli	Accertamenti	Riscossioni	Incidenza
	(a)	(b)	b/a
Titolo 1 RR (Residui)	2.002.511,41	1.103.943,55	55,13%
Titolo 1 CP (Competenza)	6.193.132,42	4.893.147,34	79,01%
Titolo 3 RR (Residui)	479.446,76	202.733,13	42,28%
Titolo 3 CP (Competenza)	613.659,82	371.877,89	60,60%

Sulla base dei dati disponibili, emerge una sofferenza nello smaltimento dei residui attivi del Titolo I (55,13%), seppur in miglioramento rispetto al 2019 (48,20%), nonché del Titolo III (42,28%), in peggioramento rispetto alla precedente annualità (49,98%).

Si raccomanda di adottare ogni accorgimento utile al miglioramento della predetta sofferenza.

ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE E CONTROLLO IMU

Nel corso del 2020, a fronte di una maggiore imposta accertata, pari ad euro 299.879,00, è stato incassato l'importo di euro 52.280,00 (17,43%).

Dai dati del questionario, si rileva poi che, con riferimento all'efficienza dell'attività di contrasto dell'evasione tributaria nelle fasi di accertamento e di riscossione, sono stati riscossi 150.222,98 euro, su un accertato complessivo di euro 361.117,88 (pari al 41,59%): circa il 99% dell'importo complessivamente riscosso riguarda l'IMU. Il recupero dell'evasione della TOSAP/COSAP è stato interamente riscosso. Con riferimento al recupero dell'evasione da TARSU/TIAS/TARES/TARI, si rilevano accertamenti per euro 90.775,13, per i quali non vi è stata alcuna riscossione.

Nel questionario l'Organo di revisione ha anche dichiarato che l'Ente non ha provveduto alla nomina del funzionario responsabile, ex art. 1, co. 793, della legge n. 160/2019. Allo specifico quesito 9.4, pagina 14, se la riscossione dell'IMU, nel periodo 2017-2020 fosse stata gestita direttamente dall'Ente, lo stesso ha risposto positivamente, non indicando tuttavia le modalità di gestione.

Alla richiesta di chiarimenti contenuta nella nota istruttoria, prot. 1638 del 16/03/2023, l'Ente ha dichiarato di non aver provveduto alla nomina del funzionario responsabile della riscossione, non svolgendo direttamente le funzioni di riscossione coattiva delle proprie entrate tributarie e patrimoniali.

Dal chiarimento fornito dall'Ente, pertanto, si riscontra una imprecisa compilazione del questionario consuntivo, riscontratasi anche nella tabella 2.2 parzialmente compilata "Andamento delle riscossioni in conto residui nell'ultimo quinquennio", a pagina 32 (successivamente trasmessa, a fronte di apposita richiesta istruttoria).

Si invita, per i successivi cicli di Bilancio, ad assicurare una corretta compilazione dello stesso questionario.

Con riferimento alle riscossioni, l'Ente ha poi dichiarato, in risposta alla nota istruttoria, che nel 2020 sono state riscontrate notevoli difficoltà dovute all'emergenza COVID-19: *"Dal 1° settembre 2021 si è concluso il lungo periodo di sospensione delle attività di riscossione coattiva con conseguente ripresa da parte dell'Agenzia Entrate Riscossioni e degli enti locali della possibilità di procedere con il recupero delle somme non versate spontaneamente dal contribuente.*

Gli effetti della sospensione della riscossione hanno reso inefficaci i nuovi strumenti forniti dalla legge 160/2019, con particolare riferimento all'accertamento esecutivo che, anche se consentita l'emissione, non poteva esprimere la sua vera funzione esecutiva per effetto delle citate sospensioni. Le sospensioni hanno ovviamente comportato effetti sulla riscossione locale, sia in termini di versamento che di tempi di accertamento a pena di decadenza.

Nel periodo di emergenza epidemiologica COVID-19 il Legislatore è intervenuto nella riscossione locale con due diverse e distinte tipologie di sospensione, entrambe disciplinate dal D.L. 18/2020:

- *l'art. 67 che prevedeva la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020, a favore del contribuente, di qualunque attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi locali;*
- *l'art. 68 che, invece, ha inserito la sospensione della riscossione coattiva dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021.*

In merito si riporta "stralcio" della relazione del Giunta Comunale sulla gestione 2020:

"Le verifiche e gli accertamenti relativi al pagamento dell'IMU sono svolte internamente. Per quanto riguarda tale attività nel corso del 2020, nonostante le difficoltà incontrate, come sopra detto, con l'emergenza COVID-19, sono stati emessi 252 avvisi per un importo introito complessivo di 45.000,00.

Inoltre nell'ottica di collaborativa con i contribuenti sono stati introitati per ravvedimento operoso i seguenti importi: 2016: euro 6.322,00;

2017: euro 10.726,00;

2018: euro 10.449.

L'Amministrazione sta considerando di affidare il recupero coattivo dei provvedimenti non incassati ad una società concessionaria per il recupero crediti diversa dall'Agenzia della

Riscossione in quanto quest'ultima ha tempi di recupero troppo lunghi non consoni alle esigenze di cassa dell'amministrazione comunale.

Per quanto concerne la TARI, rispetto agli anni precedenti nel 2020 sono state riscontrate notevoli difficoltà nella riscossione sempre dovute all'emergenza COVID-19.

Tenuto conto che l'emissione degli avvisi 2020 è avvenuta con le tariffe 2019 al 90% alla data si riscontra un minor incasso del 18,91% rispetto ad una media dei due esercizi precedenti del 13,46.

L'attività di recupero del 2017 è in corso con incarico alla società AS2 SRL.

Considerati i ruoli coattivi emessi del 2014 e 2015 e l'attività di recupero in corso resta un residuo attivo da incassare a bilancio di 6. 1.409.900,20 che comporta uno specifico accantonamento di avanzo di Amministrazione al FCDE di 6. 1.050.375,65.

La gestione, le verifiche e gli accertamenti della TOSAP sono state finora effettuate dall'Ufficio tributi comunale. Anche per la TOSAP 2020 vi sono forti criticità dovute al periodo COVID. La tassa è stata in esenzione a partire dall'otto marzo e fino al 31 dicembre dell'occupazione di suolo pubblico temporanea per i pubblici esercizi e per le attività mercatali. Ciò ha comportato un forte calo del gettito sull'ordine del 70%, solo in parte mitigato da alcune entrate dovute ad alcune occupazioni per attività edilizia. L'Ufficio sta procedendo con la verifica della TOSAP 2020 con i versamenti eseguiti per le aree mercatali e al recuperare delle somme ancora dovute (si tratta comunque di importi non significativi)".

Si osserva, tuttavia, che le percentuali riscossione di TARSU/TIA/TARES/TARI risultavano basse già negli esercizi precedenti alla pandemia.

In ordine all'assenza di riscossioni, emersa dall'esame della tabella 2.1 pag. 31 del questionario sul rendiconto 2020, a fronte di accertamenti per la TARSU/TIA/TARES /TARI pari a euro 90.775,13 l'Ente, in risposta alla richiesta istruttoria, ha richiamato quanto riportato nella relazione della Giunta: "L'Amministrazione sta considerando di affidare il recupero coattivo dei provvedimenti non incassati ad una società concessionaria per il recupero crediti diversa dall'Agenzia della Riscossione in quanto quest'ultima ha tempi di recupero troppo lunghi non consoni alle esigenze di cassa dell'amministrazione comunale".

Si invita l'Ente ad adottare ogni strumento utile a migliorare la propria capacità di riscossione.

SITUAZIONE DI CASSA

	Rendiconto 2020
Fondo cassa finale	456.740,38
Anticipazione di tesoreria	4.763.768,16
Cassa vincolata	0,00
Indice tempestività dei pagamenti	16,09
Totale pagamenti eseguiti nel corso dell'esercizio	15.458.801,35

Anche nel 2020 l'Ente ha fatto ricorso ad anticipazioni di Tesoreria, il cui reiterato utilizzo era già stato rilevato nella deliberazione n.178/2022/PRSP.

Si osserva un notevole aumento dell'utilizzo delle predette anticipazioni rispetto all'annualità precedente, durante la quale l'ammontare complessivo delle stesse corrispondeva a un totale di euro 474.859,37, totalmente restituito, con una esposizione di giorni 10.

Nella Sezione I.I – Gestione Finanziaria – Cassa del questionario sul rendiconto 2020, tabella 5, concernente l'utilizzo delle anticipazioni, (pag. 27), non risulta peraltro compilata la voce relativa alle somme maturate a titolo di interessi passivi al 31/12.

L'Organo di revisione ha dichiarato la corrispondenza tra le scritture del Tesoriere e quelle dell'Ente e che quest'ultimo ha provveduto alla restituzione dell'anticipazione di tesoreria.

Non risulta inoltre valorizzata alcuna giacenza di cassa vincolata al 31/12/2020.

Alla relativa richiesta chiarimenti, l'Ente ha confermato l'assenza di giacenza di cassa vincolata, fornendo anche il dato relativo alle somme maturate a titolo di interessi passivi al 31/12, pari a euro 6.326,17. Lo stesso Ente, nel motivare le ragioni che hanno indotto ad una richiesta di anticipazione di Tesoreria così elevata, ha fatto riferimento alla pandemia, dichiarando anche che la dinamica degli incassi, a confronto di quella dei pagamenti, a volte comporta la necessità di ricorrere per brevi periodi a detta anticipazione.

In particolare, ha così risposto: <<L'Ente aveva intrapreso una serie di azioni di “pilotaggio dei tempi attivi e passivi di cassa”, nonché il contenimento e la riqualificazione delle spese correnti per consentire l'allineamento dei flussi attivi della liquidità con le spese concretamente necessarie ... >>. Il COVID-19 avrebbe inoltre <<contribuito ad una generale difficoltà di gestione dell'esercizio finanziario 2020, così pure anche per le finalità di cassa che hanno determinato una necessità più prolungata dell'anticipazione di tesoreria rispetto all'esercizio precedente.

Nell'attuale riscontro di fine del periodo pandemico permane la medesima volontà di proseguire le azioni di “pilotaggio dei tempi attivi e passivi di cassa”, che già avevano dato riscontro positivo della gestione della liquidità.

Tuttavia, la dinamica degli incassi, a confronto con la medesima dei pagamenti, a volte comporta la necessità di ricorrere per brevi periodi all'anticipazione di tesoreria.

In merito alla Sezione LI - Gestione Finanziaria - Cassa del questionario sul rendiconto 2020, nella tabella 5, concernente l'utilizzo delle anticipazioni, (pag. 27), si riscontra l'onere per interessi passivi al 31.12.2020 di €. 6.326,17.

Si conferma nessuna giacenza di cassa vincolata al 31/12/2020>>.

La Sezione richiama in proposito il contenuto della menzionata delibera n. 178/2022/PRSP e raccomanda la corretta compilazione del questionario.

Con riferimento all'indice di tempestività dei pagamenti, si rileva che il valore pubblicato nella pagina Internet dell'Ente è pari a 16,09 giorni, mentre nel piano degli indicatori sintetici BDAP, Rendiconto 2020, risulta pari a 0,00; nel 2019 lo stesso indice era pari a 6,38.

Nella risposta ad apposita richiesta di chiarimenti, l'Ente ha confermato il valore positivo dell'indicatore di tempestività dei pagamenti, fornendo la seguente risposta:

“Si conferma l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti dall'1/1/2020 al 31/12/2020 pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente del sito Internet comunale, pari a 16,09 giorni.

Non sono stanziati somme in bilancio per la copertura degli interessi di mora dovuti, ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. n. 231/2002. In relazione ai pagamenti effettuati oltre termine di scadenza, intercorsi negli esercizi finanziari e comunque a tutt'oggi, agli atti dell'ufficio non c'è riscontro di interessi corrisposti dall'Ente.

Si ritiene di informare codesta Corte che con l'ausilio della nuova suite informatica, l'Ente si è dotato di un'apposita metodologia per la rilevazione dei tempi di conclusione del procedimento di liquidazione e pagamento delle fatture ricevute, che ha consentito il conforme allineamento dei pagamenti, infatti al 31.12.2021 sono state raggiunte le seguenti risultanze dell'indicatore di tempestività dei pagamenti, attestato nella Piattaforma dei Crediti Commerciali: - tempo medio ponderato di pagamento: 27 giorni;

- tempo medio ponderato di ritardo: -8 giorni;

- importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 23, € 307.093,19;

- importo del debito scaduto al 31.12.2021 e non pagato € 0,00 (nessun debito scaduto);

Così pure a chiusura dell'esercizio 2022”.

Si raccomanda di assicurare il rispetto dei termini di pagamento previsti in materia.

Si segnala poi che, per l'esercizio 2020, il differenziale tra riscossioni e pagamenti risulta positivo in competenza, mentre è negativo il saldo conto residui.

INDEBITAMENTO

Il dato del debito complessivo a fine anno, indicato nella relazione dell'Organo di revisione è di 7.373.847,54, mentre l'ammontare dei debiti da finanziamento dello Stato patrimoniale negli schemi BDAP differisce leggermente (euro 7.373.848,50).

Dal questionario non risulta nuovo indebitamento; l'Organo di revisione ha dichiarato che, nel corso dell'esercizio, non sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio e che l'Ente ha rispettato il limite all'indebitamento disposto all'art. 204 TUEL, anche se nella relazione sul Rendiconto non è stata inserita la tabella dimostrativa del rispetto del limite stesso.

Tenuto conto di quanto rilevato con deliberazione n. 178/PRSP/2022, sulla necessità di calcolare la percentuale relativa al limite dell'indebitamento tenendo conto degli oneri connessi ai derivati, sono stati chiesti chiarimenti all'Ente sulle modalità di calcolo dell'indice relativo al predetto limite; essendo stato riscontrato, inoltre, il mancato rispetto del parametro di deficiarietà 10.3, relativo alla sostenibilità del debito, per il quale si era rilevata, sulla base delle verifiche effettuate, una percentuale pari a 17,12%, oltre il limite previsto del 16%, è stata formulata la richiesta di fornire ulteriori e più approfondite notizie al riguardo.

L'Ente ha confermato l'errore nella determinazione del limite di indebitamento di cui all'art. 204 del TUEL e il mancato rispetto del parametro di deficiarietà 10.3, dichiarando quanto segue:

“...in tale limite non sono stati ricompresi gli oneri connessi ai contratti di finanza derivata e che considerando questi ultimi l'indice corretto corrisponde al 6,94%”. Lo stesso ha inoltre affermato che” In merito al mancato rispetto del parametro di deficitarietà 10.3, relativo alla sostenibilità del debito a consuntivo 2020 pari a 17,12%, sul limite previsto del 16%, si fa presente che tale parametro è in modesto rientro e per effetto delle prossime scadenze di ammortamento di alcuni prestiti potrà stabilizzarsi nel limite di legge”.

Si raccomanda il rispetto del limite relativo al predetto parametro di deficitarietà.

L'Organo di revisione ha poi dichiarato che l'Ente ha in essere 5 contratti di finanza derivata e che le obbligazioni conseguenti a detti contratti hanno portato, nell'anno 2020, un flusso differenziale a debito pari ad euro 339.586,31; egli ha anche dichiarato che il differenziale negativo dei tassi di interesse risultante dai contratti ammonta complessivamente ad euro 467.463,41; lo stesso Organo ha evidenziato, inoltre, che gli oneri a carico del bilancio comunale sono stati correttamente imputati ai corrispondenti capitoli di bilancio, senza fornire ulteriori approfondimenti sul punto.

Nel questionario sul consuntivo 2020, al quesito 3.2, pagina 17, ha dichiarato, ancora, che non è stato costituito un apposito fondo, al fine di tutelare l'Ente dai rischi futuri dei contratti in essere, affermando che non è stato ritenuto necessario, in considerazione degli stanziamenti del bilancio corrente.

Tra le risorse accantonate nel risultato di amministrazione, da altra documentazione a disposizione della Sezione, si rilevano invece euro 36.000,00 per “Accantonamento per rischi da finanza derivata”.

Inoltre, dai dati sul Rendiconto 2020, si è registrato un accantonamento a Fondo contenzioso pari a euro 15.000,00 (nel 2019 era pari a euro 51.000,00), a fronte di cinque contenziosi in corso, relativi ad altrettanti contratti di finanza derivata.

A fronte di richiesta di chiarimenti, l'Ente ha così risposto: *“L'Ente recepisce ed è consapevole di quanto rilevato da codesta Corte, riscontrando comunque di aver costantemente garantito le scadenze dei contratti I.R.S. con le risorse di bilancio senza alcun pregiudizio in termini di equilibrio corrente, nonché di poter garantire i medesimi equilibri sino alle scadenze contrattuali ricadenti: nel 2023 per un contratto, nel 2024 per n. 2 contratti e nel 2026 per i rimanenti contratti.*

L'Istituto Bancario, Intesa San Paolo, anche in considerazione dell'evento pandemico COVID-19, ha concesso la moratoria senza onere per il Comune, relativamente a n. 2 contratti: 21943503 e 21941364 per l'esercizio 2020 e 2021.

Nel questionario sul consuntivo 2020, al quesito 3.2, pagina 17 si riscontra un mero errore, riportato dall'Organo di revisione, in quanto effettivamente l'Ente ha costituito apposito Fondo al fine di tutelare l'Ente dai rischi futuri dei contratti in essere, accantonando euro 36.000,00 per rischi da finanza derivata”.

Si raccomanda nuovamente la corretta compilazione del previsto questionario, il corretto calcolo del limite di indebitamento, di cui all'art. 204 del TUEL ed il rispetto del parametro di deficitarietà 10.3.

Dall'analisi del questionario sul consuntivo 2020 (al punto 9 delle domande preliminari del questionario), emerge poi che l'Ente ha in essere operazioni di partenariato pubblico-privato, come definite dal D.lgs. n. 50/2016; nello specifico, si tratta di operazioni di *project-financing*, riguardanti l'affidamento in concessione delle attività inerenti la progettazione costruzione e gestione del completamento dei Cimiteri comunali di Badia Polesine e delle frazioni di Crocetta, Villafora Salvaterra e Villa d'Adige, in attuazione ai Piani regolatori Cimiteriali. L'Organo di revisione, nella relazione sul Rendiconto, nulla dichiara in merito alle predette operazioni di partenariato.

A fronte di richiesta istruttoria, l'Ente ha fornito una breve relazione di aggiornamento circa il *project financing*.

Nel questionario, Sezione sulla gestione finanziaria connessa all'emergenza sanitaria, al quesito 5, "L'Ente ha correttamente contabilizzato e utilizzato le somme derivanti dalla sospensione mutui (gestione MEF) ex art. 112, d.l. n. 18/2020?", il revisore ha dichiarato che "non ricorre la fattispecie".

La Sezione si riserva ulteriori verifiche nei successivi cicli di controllo.

GESTIONE RESIDUI

Dalla relazione sul Rendiconto 2020, predisposta dall'Organo di revisione, è emerso il seguente andamento della gestione degli stessi al 31/12/2020:

	2014 e preced enti	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Totale
Titolo 1		13.598,93	147.986,17	310.701,39	170.760,13	249.054,15	1.299.985,08	2.192.085,85
Titolo 2						25.964,10	262.212,09	288.176,19
Titolo 3				24.797,06	72.378,05	59.222,20	241.781,93	398.179,24
Titolo 4				239.835,86		313.731,21	236.312,19	789.879,26
Titolo 5						0,00	0,00	0,00
Titolo 6						0,00	0,00	0,00
Titolo 7						0,00	0,00	0,00
Titolo 9				49,66	1.190,42	0,00	40.083,70	41.323,78
Totale	0,00	13.598,93	147.986,17	575.383,97	244.328,60	647.971,66	2.080.374,99	3.709.644,32

In ordine alla distribuzione dei predetti residui attivi, si è rilevata una maggiore concentrazione di residui di competenza relativi ai Titoli I, II e III.

Il 59,09% dei residui totali sono rappresentati da residui del Titolo I.

Dalla precedente tabella non si rileva la presenza di residui attivi vetusti.

Rispetto all'ammontare di residui attivi al 31/12/2019, si è registrata una diminuzione dell'ammontare complessivo degli stessi al 31/12/2020 (-155.131,75 euro). Tuttavia, considerando solo i residui attivi dei primi tre Titoli, si è registrato complessivamente un aumento rispetto all'annualità precedente (+ 254.673,82 euro).

Con riferimento ai residui passivi, dalla relazione dell'Organo di revisione si rileva quanto segue:

	2014 e preced enti	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Totale
Titolo 1			1.903,20	14.157,58	41.119,88	229.074,10	1.364.101,71	1.650.356,47
Titolo 2				7.292,53	11.066,92	24.446,15	155.572,71	198.378,31
Titolo 3						0,00	0,00	0,00
Titolo 4						0,00	0,00	0,00
Titolo 5						0,00	0,00	0,00
Titolo 7		586,24	20.123,83	40.230,67	39.199,80	29.004,77	130.150,10	259.295,41
Totale	0,00	586,24	22.027,03	61.680,78	91.386,60	282.525,02	1.649.824,52	2.108.030,19

Rispetto all'ammontare di residui passivi al 31/12/2019, si registra una diminuzione dell'ammontare complessivo dei residui passivi calcolati al 31/12/2020 (-1.022.458,16).

CERTIFICAZIONE COVID

Si riportano i dati riepilogativi afferenti al saldo complessivo (prima sezione certificazione):

Totale minori/maggiori entrate derivanti da COVID-19 al netto dei ristori (c)	- 332.850,00
Totale minori spese derivanti da COVID-19 (D)	110.043,00
Totale maggiori spese derivanti da COVID-19 al netto dei ristori (F)	44.072,00
Saldo complessivo (prima sezione certificazione)	- 266.879,00

La certificazione per i ristori Covid risulta trasmessa dopo l'approvazione del Rendiconto e prima della trasmissione degli schemi BDAP:

	Dato
Data trasmissione certificazione COVID 19	28/07/2021
Data approvazione rendiconto	04/06/2021
Data ultima trasmissione schemi di Bilancio BDAP	02/08/2021

L'Ente nella suddetta certificazione ha dichiarato che l'ammontare dei ristori di spesa non utilizzati risultava pari a 0,00.

Da una verifica degli schemi BDAP, trasmessi dopo l'invio della medesima certificazione, si sono potute riscontrare risorse vincolate per l'importo di euro 67.730,83 derivanti da "Trasferimenti statali per emergenza Covid".

Dai dati in possesso della Sezione non risulta una piena corrispondenza tra le risorse vincolate dall'Ente e quelle risultanti dalla certificazione.

Relativamente alle dinamiche di cassa, si è riscontrata la seguente variazione in aumento:

	2019	2020
Fondo cassa	400.011,32	456.740,38
di cui cassa vincolata	0,00	0,00
variazione fondo cassa 2019/2020		114,18%

L'Ente ha accertato per cassa a fonte F24 i seguenti importi, relativamente alla certificazione:

Accertamenti a fonte F24 (per cassa) Entrate da certificazione COVID	2019	2020	Differenza
Imposta municipale propria e Tributo per i servizi indivisibili (TASI) - IMI e IMIS	2.471.993,00	2.446.033,00	-25.960,00
Addizionale comunale IRPEF	1.038.439,00	1.042.295,00	3.856,00
Imposta sulle assicurazioni RC auto	0,00	0,00	0,00

Si raccomanda di eseguire le verifiche necessarie e di porre in essere i conseguenti adempimenti.

ULTERIORI CONTROLLI

Si osserva, poi, con particolare riferimento a quanto dichiarato dall'Organo di revisione, che per l'esercizio 2020:

- l'approvazione del Bilancio di previsione 2020-2022 e la trasmissione dei dati alla BDAP sono avvenute nei termini;
- l'approvazione del Rendiconto (in data 04/06/2021) e la trasmissione alla BDAP (in data 02/08/2021) sono risultati tardivi; l'Ente, in risposta a richiesta istruttoria, ha comunicato quanto segue: *“In riferimento al punto richiamato, si fa presente a codesta Corte che lo stato di pandemia del COVID-19 ha interessato l'intera amministrazione con lunghi periodi di astensione da parte del personale ed degli amministratori, di conseguenza la tempistica di programmazione del rendiconto ha subito accidentali scostamenti, pur tenendo conto che la relativa documentazione propedeutica era stata deliberata dalla giunta comunale nella seduta del 03.05.2021 per consentire la conforme approvazione consiliare nei tempi di scadenza di legge.*

Inoltre, il protrarsi della condizione di riduzione di organico che ha interessato l'ufficio di ragioneria, composto da sole n. 2 unità, per effetto della cessazione per quiescenza di un dipendente al 31.12.2019, sostituito da altra unità solo dal 14.02.2022, non ha consentito il regolare adempimento di trasmissione alla BDAP”. Il Comune ha inoltre assicurato di aver rispettato i divieti assunzionali previsti dall'art. 9, commi 1 quinquies e ss. del DL n. 113/2016 (ai quali si aggiungono, dal 1° novembre 2019, le sanzioni disposte dall'art. 161 del TUEL, novellato dall'art. 1, co. 903, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che prevedono la sospensione dei pagamenti delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo dovute dal Ministero dell'interno);

- l'Organo di revisione, nella relazione sul Rendiconto 2020, ha dichiarato che la spesa di personale sostenuta nel 2020 rientra nei limiti di quella di cui all'art. 1, comma 557-quater, della legge 296/2006 e che l'Ente, in relazione alla modifica del piano dei fabbisogni del personale 2020/2022, rispetto alle nuove regole assunzionali previste dall'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019, risulta virtuoso;
- nel questionario l'Organo di revisione dichiara che la costituzione del fondo per il salario accessorio è stata certificata;
- l'Ente ha assunto uno specifico provvedimento per l'adozione del Piano della *Performance*, unificandolo organicamente con il piano degli obiettivi nel PEG, in virtù dell'adozione di uno specifico provvedimento;
- la contabilizzazione dei servizi per conto terzi rispetta il relativo principio contabile;
- l'Ente ha provveduto alla tenuta della contabilità economico-patrimoniale, con un inventario aggiornato al 2020;
- nel questionario l'Organo di revisione, in merito all'attuazione delle politiche di valorizzazione del patrimonio, dichiara che non ricorre la fattispecie;

- il fondo di dotazione del patrimonio netto, seppur in miglioramento rispetto al 2020, risulta negativo (-1.309.934,78 euro), come dal prospetto di seguito riportato, recante dati ricavati dalla BDAP:

Stato patrimoniale (passivo)	2020	2019
A) Patrimonio netto		
Fondo di dotazione	-1309934,78	-4301771,35
Riserve	23462917,99	23559279,3
da risultato economico di esercizi precede	3397233,44	622336,21
da capitale	88955,74	88955,74
da permessi di costruire	189517,5	68939,47
riserve indisponibili per beni demaniali e p	19787211,31	22779047,88
altre riserve indisponibili	0	0
Risultato economico dell'esercizio	485011,05	2886088,83
Totale patrimonio netto	22637994,26	22143596,78

Si raccomanda la ricostituzione di detto fondo;

- il risultato economico di esercizio è positivo e pari ad euro 485.011,05;
- l'Organo di revisione non segnala, né nel questionario, né nella propria relazione, situazioni di criticità in ordine alle partecipazioni societarie.

Dal questionario emerge che il sistema informativo non consente di rilevare i rapporti finanziari, economici e patrimoniali tra l'Ente e le proprie società partecipate.

L'Organo di revisione dichiara di aver asseverato, ai sensi dell'art. 11, comma 6, lett. J, del d.lgs 118/2011, i rapporti di debito/credito con gli organismi partecipati e che non si sono verificati casi di mancata conciliazione; nulla è stato riferito in merito alla partecipazione al Consorzio ConsVipo, in relazione al quale, nell'annualità precedente era stato raccomandato il monitoraggio sull'evolversi della situazione e l'adozione di ogni utile azione per la salvaguardia degli equilibri strutturali di bilancio, anche attraverso i necessari accantonamenti, al fine di fronteggiare l'emersione di eventuali passività potenziali connesse alla qualità di socio; non risultano, peraltro, per l'annualità 2020, accantonamenti per potenziali passività derivanti dallo stato di liquidazione del predetto Consorzio. L'Ente in proposito ha fornito la seguente risposta: *"In merito alla Società "Consvipo", come richiesto, si allega l'ultima relazione, acclarata al Prot. 26894 del 07.12.2022, sulla situazione finanziaria della Società, a firma del Presidente del Collegio liquidatori, dott. Ivan D'Allara"*.

La Sezione rinnova la raccomandazione già fatta al riguardo, per la precedente annualità di Rendiconto, invitando anche il Comune a dotarsi di un sistema informativo che consenta di rilevare i rapporti finanziari, economici e patrimoniali tra lo stesso e le proprie società partecipate.

Nella sezione *"Amministrazione trasparente"* del sito istituzionale dell'Ente non è stato possibile reperire alcuni documenti, la cui pubblicazione è prevista dall'art. 29 del D. lgs. n. 33/2013, inoltre, in luogo del Rendiconto 2020, è risultato esser stato pubblicato il rendiconto 2019; in risposta a nota istruttoria in proposito, l'Ente ha dichiarato di aver aggiornato il sito: la Sezione prende atto, raccomandando di osservare le disposizioni in materia;

P.Q.M.

la Sezione regionale di controllo per il Veneto, in base alle risultanze delle relazioni rese dall'Organo di revisione, esaminati i questionari sul Bilancio di previsione per gli anni 2020/2022 e sul Rendiconto per l'esercizio 2020 del Comune di Badia Polesine:

- raccomanda di valorizzare il FPV anche nel Bilancio di previsione e a porre in essere un bilanciamento delle gestioni, che consenta di perseguire, oltre all'equilibrio finale, anche gli equilibri intermedi;
- invita ad assicurare una corretta quantificazione del FCDE, avendo rilevato, tra l'altro, il mancato accantonamento in relazione alle sanzioni per violazione del codice della strada;
- raccomanda, per i successivi cicli di Bilancio, di assicurare una corretta compilazione del questionario;
- invita l'Ente ad adottare ogni strumento utile a migliorare la propria capacità di riscossione;
- richiama contenuto della menzionata delibera n. 178/2022/PRSP, a proposito del reiterato ricorso alle anticipazioni di tesoreria;
- raccomanda il corretto calcolo del limite di indebitamento, di cui all'art. 204 del TUEL ed il rispetto del parametro di deficitarietà 10.3;
- rileva un ITP positivo ed invita ad assicurare il rispetto dei termini di pagamento;
- raccomanda di eseguire le verifiche necessarie in ordine a quanto sopra evidenziato in materia di certificazione Covid e di porre in essere i conseguenti adempimenti;
- rileva che l'approvazione del Rendiconto (in data 04/06/2021) e la trasmissione alla BDAP (in data 02/08/2021) sono risultati tardivi, raccomandando il rispetto delle tempistiche previste in materia;
- evidenzia la negatività del fondo di dotazione del patrimonio netto, raccomandando la ricostituzione dello stesso;
- rileva che il sistema informativo non consente di rilevare i rapporti finanziari, economici e patrimoniali tra l'Ente stesso e le società partecipate dello stesso, raccomandando di dotarsi di un sistema adeguato;
- raccomanda in ordine alle partecipazioni societarie il costante monitoraggio dell'evolversi della situazione e l'adozione di ogni utile azione per la salvaguardia degli equilibri strutturali di Bilancio;
- raccomanda di osservare le disposizioni normative in materia di pubblicazione di documenti e rammenta, in particolare, l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia, ai sensi dell'art. 31 del D. lgs. n. 33/2013.

Copia della stessa pronuncia sarà trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo Con.Te, al Consiglio comunale, al Sindaco ed all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Badia Polesine.

Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio del 29 marzo 2023.

Il Magistrato relatore

Il Presidente

f.to digitalmente Daniela D'Amato

f.to digitalmente Maria Elisabetta Locci

Depositata in Segreteria il 3 novembre 2023.

Il Direttore di Segreteria

f.to digitalmente Letizia Rossini

